

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO (PSPP), AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36) AVENTE AD OGGETTO LA "GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO-BIBLIOTECA LUDOVICO QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA".

Articolo 1 – PREMESSE

1. Il presente avviso viene pubblicato in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 25 Luglio 2024, con cui si è fornito indirizzo a procedere alla redazione dell'Avviso pubblico di Manifestazione d'interesse finalizzato all'attivazione di una forma di partenariato Speciale Pubblico Privato ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36), avente ad oggetto **"GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO-BIBLIOTECA LUDOVICO QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA"** volto ad invitare l'operatore che dovrà assumere la conduzione del contenitore culturale.

2. Al fine di favorire la più efficace e corretta valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, dando altresì concreta applicazione ai principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, il Comune di Matera rende noto che è alla ricerca di un operatore cui affidare la gestione e la valorizzazione del complesso teatrale Ludovico Quaroni del Borgo La Martella, tramite un accordo di partenariato speciale pubblico-privato denominato **"GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEATRO-BIBLIOTECA LUDOVICO QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA"** con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione del bene.

3. La forma del partenariato speciale pubblico privato mira alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la valorizzazione e la fruizione al pubblico.

4. La concessione sarà finalizzata allo svolgimento di attività di natura culturale, turistica e commerciale, secondo il progetto di gestione e valorizzazione proposto dal potenziale partner, in risposta al presente Avviso.

5. Il partenariato speciale pubblico-privato costituisce una fattispecie "aperta" che ammette la stipula di accordi dal contenuto flessibile, seppur orientati sempre al perseguimento dell'interesse pubblico generale, e potrà, quindi, riempirsi di contenuti applicativi specifici in itinere, sulla base dell'esperienza, di eventuali eventi imprevisti e delle buone pratiche avviate e sperimentate nella concreta operatività della collaborazione pubblico-privato.

6. Le caratteristiche principali del PSPP sono:

- flessibilità operativa;
- capacità di integrazione delle attività nel tempo;
- possibilità di sperimentare soluzioni gestionali più sostenibili nel lungo periodo;
- rapporto di piena fiducia e di collaborazione tra le Parti.

7. Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, non comportando, quindi, l'assunzione di qualsiasi vincolo da parte del Comune di Matera, né relativamente alla prosecuzione dell'iter negoziale né all'attribuzione di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione dell'accordo partenariale. Il Comune di Matera si riserva ogni decisione in merito alla presente procedura, inclusa quella di modificare i contenuti, i termini e le modalità, di sospenderla ed

interromperla in qualsiasi stato procedimentale senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

8. È fatta salva la facoltà di non accettare le proposte ritenute incompatibili con obiettivi e finalità perseguiti dall'Ente.

Articolo 2 – FINALITÀ ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE

1. Il Comune di Matera intende individuare un soggetto del settore privato con cui sottoscrivere un accordo di partenariato speciale pubblico privato per la gestione, fruizione e valorizzazione del TEATRO-BIBLIOTECA LUDOVICO QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA.

2. Il complesso teatrale, è situato nel Borgo La Martella, quartiere periferico della città di Matera, in Piazza Monte Grappa. È costituito da due blocchi funzionali distinti:

-**Blocco A:** costituito dal **Teatro (circa 200 posti a sedere)**, dallo **spazio esterno cinema-arena**, da un corpo che ospita i locali tecnici e accessori funzionali all'arena, dalla c.d. "casa del custode" con annesso giardino esterno, e contigui spazi esterni pertinenziali e di connessione;

-**Blocco B:** costituito da **due unità immobiliari disposte in schiera**, ciascuna con indipendenza funzionale rispettivamente destinati a biblioteca/ufficio e sala delle proiezioni.

Il complesso fu progettato nel 1952 da gruppo Quaroni e fu realizzato nel 1954 su progetto definitivo dell'Ufficio Distrettuale di Matera dell'UNRRA-Casas. Il teatro fu concepito per essere anche luogo di assemblee e qui si tennero gli incontri degli abitanti del borgo con gli assistenti sociali impiegati nell'opera di alfabetizzazione dei contadini dei Sassi.

Trattasi di un piccolo gioiello documento dell'architettura neorealista che contribuisce a far grande un borgo modello, testimonianza della volontà di riscatto, anche culturale, che Olivetti perseguiva per i contadini dei Sassi (Acito L., 2017).

I beni risultano sottoposti alla disciplina di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – Parte II - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il complesso immobiliare è in buono stato di conservazione e manutenzione con riferimento alla qualità edilizia e alla dotazione impiantistica, anche in relazione agli spazi esterni.

Articolo 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

L'avviso è rivolto agli operatori economici di cui agli art. 65 e all'allegato I.1, art. 1 del D.lgs. 36/20023, sotto qualsiasi forma costituiti, comprese le fondazioni, le associazioni, organizzazioni ed enti del terzo settore di cui al D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, anche costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo (RTI o ATS).

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del codice comporta l'esclusione dell'operatore economico mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del codice dovrà essere accertata.

2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire

prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, il Comune ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alla procedura de quo, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Ente affidante negli ultimi tre anni.

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Requisiti di idoneità professionale:

- Il proponente o il mandatario, in caso di aggregazioni di soggetti, se in forma di impresa, dovrà essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto del PSPP;
- In relazione ad altre forme giuridiche del proponente e nello specifico, in caso di associazione, occorrerà dimostrare la possibilità di assumere responsabilità verso terzi, anche a fini fiscali, scaturente dall'obbligo di approvazione del bilancio di esercizio del soggetto e dalla titolarità di codice fiscale e partita IVA;
- In relazione ad ETS, occorrerà dichiarare l'iscrizione al RUNTS o il deposito della documentazione effettuata ai fini dell'iscrizione allo stesso Registro.

2. Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il proponente deve essere in possesso di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta esecuzione della proposta progettuale di valorizzazione candidata e dovrà possedere:

- 2.1 Comprovata esperienza almeno triennale nel settore della gestione di spazi/immobili con funzione culturale;
- 2.2 Comprovata esperienza almeno triennale nel settore dell'erogazione e/o produzione e/o promozione di spettacoli dal vivo nelle diverse declinazioni di teatro, danza, musica e di eventi culturali.

L'Ente, prima della stipula dell'accordo, procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali.

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti richiesti all'atto della domanda di partecipazione e avrà l'obbligo di comunicare nel periodo intercorrente tra la partecipazione e la selezione del partner speciale, ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, anche in termini di composizione della compagine relativa, pena la decadenza della domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti, i requisiti di ordine generale, richiamati al precedente punto A e i requisiti di ordine speciale, richiamati al precedente punto B1, devono essere posseduti da tutti i partecipanti. I requisiti di cui al punto B2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e singolarmente da almeno un componente del raggruppamento. I singoli requisiti 2.1 e 2.2 non sono suddivisibili. *(A titolo esemplificativo e non esaustivo: il mandatario del raggruppamento possiede in toto il requisito B2.1 e il mandante possiede in toto il requisito B2.2 oppure il mandatario possiede entrambi i requisiti in toto; al contrario non è ritenuto valido il requisito nel caso di possesso da parte del mandatario di 1 anno di esperienza e di possesso da parte del mandante dei restanti due anni, poiché non suddivisibili).*

Il raggruppamento, o altra forma di aggregazione, potrà costituirsi con scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile, con conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, anche successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ma obbligatoriamente prima della sottoscrizione dell'accordo di partenariato; in tal caso alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le dichiarazioni espresse di impegno a costituire il RTI o l'ATS sottoscritte digitalmente da tutti i componenti del costituendo raggruppamento e le dichiarazioni del possesso dei requisiti sottoscritte da ogni componente (Allegato 1).

Per il procedimento di esclusione dalla presente procedura selettiva comparativa si rinvia alla disciplina del vigente codice dei contratti pubblici.

Articolo 4 – CONTENUTO DELLA PROPOSTA E IMPEGNI RICHIESTI

Con il presente avviso si intendono acquisire proposte progettuali per la gestione, valorizzazione e fruizione del complesso immobiliare **TEATRO-BIBLIOTECA LUDOVICO QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA**, descritto al precedente art. 2, che possano costituire la base di un accordo di partenariato speciale pubblico privato ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

La sottoscrizione del PSPP avverrà a seguito di un percorso di co-progettazione di dettaglio con il partner, individuato sulla base di una valutazione comparativa e non competitiva delle proposte progettuali presentate.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3, dovranno presentare una proposta progettuale contenente:

- a) **Denominazione della proposta;**
- b) **Presentazione del soggetto proponente** (singolo o associato, in questo secondo caso con indicazione del capofila del proponente) con descrizione della propria attività, degli interventi realizzati e dell'esperienza acquisita nella gestione di spazi/immobili con funzione culturale e nella gestione di attività tecnico-artistiche connesse all'erogazione e/o produzione e/o promozione di spettacoli dal vivo (teatro, danza e musica) e di eventi culturali in generale (anche a comprova dei requisiti di cui all'art. 3 punto B2.1 e B2.2);
- c) **Proposta di valorizzazione del bene** (redatta su carta intestata del proponente) da realizzarsi mediante la gestione delle stagioni di spettacoli dal vivo (teatro, danza e musica) da svolgere presso il Teatro Quaroni, con specifica descrizione delle caratteristiche di dettaglio della proposta, corredata da un programma-tipo di rappresentazioni e manifestazioni, redatto su base annuale. In particolare la proposta dovrà contemplare sia lo svolgimento delle attività ordinarie di organizzazione e produzione - compresa la cura degli aspetti operativi dalla fase

di progettazione alla realizzazione finale di eventi, sia attività di back office - contatti, calendarizzazione, schede tecniche, logistica, reperimento materiali, relazione con gli interlocutori esterni per i singoli eventi, es. artisti, fornitori, compagnie teatrali - nonché attività di promozione e comunicazione calibrate rispetto al target dei fruitori. La proposta di gestione dovrà prevedere anche le seguenti attività:

- le modalità di gestione delle prenotazioni e del servizio di biglietteria;
 - la realizzazione di attività anche laboratoriali ed esperienziali;
 - le modalità di gestione e promozione di convegni e conferenze;
 - le modalità di rilevazione delle presenze e degli indici di gradimento che possano fornire dati rielaborabili a fini statistici;
 - programmazione di eventi culturali anche in coincidenza con altre iniziative culturali organizzate nella Città di Matera;
 - attività educative per la cittadinanza;
 - indicazione dei risultati attesi e di indicatori degli impatti positivi generati dalla realizzazione della proposta progettuale.
- d) **Indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria**, prevedendo anche eventuali piani di manutenzione programmata per prevenire o ridurre interventi di manutenzione straordinaria, e impegno a farsi carico dei servizi di pulizia dell'immobile;
- e) **Indicazione dei compiti assegnati a ciascun partner** (in caso di soggetto proponente aggregato tra più soggetti), di eventuali ulteriori partner aggregati che collaboreranno al processo di valorizzazione e delle **reti locali/nazionali** attivate o in corso di attivazione e del ruolo assunto da ciascuno;
- f) **Programma definitivo semplificato per macro-voci di gestione e degli investimenti** con quadro-economico finanziario atteso almeno **per i primi 3 anni** ed eventuali planimetrie delle ripartizioni interne dei Beni con le destinazioni d'uso previste;
- g) **Eventuale programma generale di massima dei lavori, per fasi e ed eventuali lotti funzionali**, in caso il proponente intenda realizzare lavori per il miglioramento funzionale per parti dei Beni ed indicazioni del tempo limite di completamento e relativo collaudo delle opere del primo lotto;
- h) **Descrizione del programma di comunicazione e del bilancio sociale della gestione annuale**;
- i) **Impegni vincolanti** del proponente e di quelli proposti al Comune come elementi stabili o transitori dell'Accordo di Partenariato.
- j) **Durata minima** proposta del PSPP.

L'incompletezza della documentazione ovvero la trasmissione oltre il termine indicato all'art. 6 comportano automaticamente l'impossibilità di esaminare la proposta.

Articolo 5 – DURATA DEL PARTENARIATO

1. Si ipotizza di attivare un partenariato speciale pubblico-privato, per un periodo non inferiore a 15 anni rinnovabili, al fine di permettere al Partner speciale di recuperare le somme investite nella valorizzazione e garantire la piena riconoscibilità ed il consolidamento del valore culturale e di innovazione sociale generato. La durata effettiva scaturirà ad esito della fase negoziale con il partner speciale selezionato.

2. Sottoscritto l'Accordo di PSPP, la collaborazione sarà avviata a far data dal verbale di consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature ed impianti specifici inventariati.

Articolo 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALLEGATI

1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate **entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso, utilizzando la piattaforma telematica del Comune di Matera, raggiungibile sul sito <https://gare.comune.matera.it>, ove poter consultare tutti gli atti relativi al presente Avviso e scaricare i relativi allegati, nella sezione del Menu "Gare e Procedure".

L'utilizzo della piattaforma garantisce che la manifestazione di interesse, con i relativi allegati in essa richiamati, potrà essere consultata solamente dopo la scadenza sopra indicata.

2. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

a) istanza di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato 1, che contenga dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti indicati nell'art. 3, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA;

b) proposta progettuale dettagliata sulla base di quanto specificato all'art. 4 del presente Avviso, che consenta la valutazione della proposta secondo i criteri di cui all'art 8;

c) Informativa Privacy;

d) solo in caso di soggetto aggregato non ancora costituito, dovrà essere allegato anche l'**impegno** sottoscritto da tutti i mandanti dell'aggregazione costituenda alla sottoscrizione del relativo atto di costituzione preventivamente alla sottoscrizione dell'eventuale Accordo di PSPP e la delega al futuro soggetto mandatario a partecipare alla procedura di selezione del partner speciale;

e) solo in caso di soggetto aggregato non ancora costituito, dovranno essere allegati i modelli Allegato 1 presentati per ciascuno degli operatori economici partecipanti, in qualità di autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione (art. 3);

3. L'istanza di partecipazione e la proposta progettuale sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

4. La registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica del Comune di Matera è condizione necessaria ai fini della presentazione della candidatura.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "Guida per la registrazione degli operatori economici" e della "Guida per la presentazione di un'offerta", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza e/o segnalare il mancato funzionamento/malfunzionamento del Portale web, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk".

Per la corretta presentazione della candidatura, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, individua la presente procedura attraverso la voce "Gare e procedure", nell'Area personale.

L'operatore può presentare la propria candidatura cliccando sul pulsante "Presenta Domanda di Partecipazione", presente nella pagina di dettaglio della procedura stessa.

In fase di presentazione della candidatura, l'operatore deve confermare o eventualmente aggiornare la propria anagrafica (Inizio compilazione domanda) e caricare la documentazione richiesta nella sezione 'Busta di prequalifica'.

Completato l'inserimento di tutta la documentazione nella busta è necessario confermare il tutto ed inviare la domanda alla Stazione Appaltante cliccando su "Conferma e invia domanda". Confermando verrà trasmesso alla Stazione Appaltante il "plico telematico" contenente i dati e i documenti della busta di prequalifica. Il processo si conclude con la notifica dell'esito dell'operazione di "Invio domanda" con evidenza della data e ora registrata al momento della conferma e il riferimento al numero di protocollo assegnato al "plico telematico". La notifica di trasmissione viene inviata anche all'operatore economico tramite mail/PEC.

Articolo 7 – PROCEDURA NEGOZIALE FINALIZZATA ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON IL SOGGETTO SELEZIONATO

1. Decorso il termine di pubblicazione indicato all'art. 6, l'Ente potrà avviare la fase negoziale con il soggetto proponente che, a seguito di una valutazione comparativa e non competitiva delle

proposte pervenute, è individuato come eventuale Partner speciale, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici e del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art. 8 del D. Lgs. n.36/2023.

2. La fase negoziale avrà la finalità di approfondire la proposta del potenziale partner selezionato, per meglio rilevare e regolare l'evidenza dell'interesse pubblico e le finalità di interesse generale della collaborazione. L'Ente si riserva la facoltà di invitare il partner selezionato ad integrare la propria proposta, giudicata più rilevante ai fini della selezione, con contenuti parziali ritenuti validi individuati nelle altre proposte pervenute.

3. La fase negoziale si chiuderà, ed il relativo verbale di chiusura sarà sottoscritto tra le parti, con il successivo perfezionamento della bozza del testo di Accordo di PSPP da sottoporre ai competenti organi delle parti per l'approvazione e la successiva sottoscrizione.

4. La fase negoziale si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, al fine di giungere alla definizione dell'organizzazione partenariale e degli interventi a carico del Partner e al fine di consentire al soggetto invitato di formulare una proposta progettuale il più possibile rispondente alle aspettative dell'Ente.

5. La negoziazione può svolgersi anche in presenza di un solo proponente, e sarà condotta dal RUP, eventualmente con l'ausilio di un gruppo di supporto tecnico.

Articolo - 8 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA PROPOSTA

La valutazione delle proposte presentate sarà effettuata da una Commissione composta da almeno tre membri, coadiuvati da un segretario con funzioni verbalizzanti, appositamente nominata con determinazione dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) miglior progetto di gestione, di valorizzazione per la pubblica fruizione del bene, anche tenuto conto della modalità di utilizzo e fruizione da parte della collettività e della pertinenza ed efficacia complessiva con riferimento agli obiettivi e alle finalità dell'accordo;*
- 2) maggiore e più confacente esperienza (documentata) nel settore dell'erogazione e/o produzione e/o promozione di spettacoli dal vivo nelle diverse declinazioni di teatro, danza, musica e di eventi culturali e nella gestione di spazi/immobili con funzione culturale;*
- 3) eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive indicate nell'ambito della proposta formulata;*
- 4) tutela e preservazione dei valori del bene;*
- 5) modalità di coinvolgimento della comunità locale;*
- 6) sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale ed efficacia della proposta culturale.*

Per ciascuno dei criteri sopra elencati la Commissione di valutazione esprimerà un giudizio motivato e sintetico, che concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sulla Proposta stessa.

Al termine della valutazione, la Commissione individuerà il soggetto proponente con cui l'Ente potrà avviare, sulla base della proposta selezionata, una fase di coprogettazione per definire più dettagliatamente le attività da realizzarsi, i ruoli delle parti, le modalità e i tempi di monitoraggio e verifica periodica delle attività.

L'esito della selezione delle proposte verrà comunicato ai soggetti proponenti all'indirizzo Pec indicato e pubblicato sul sito internet del Comune, unitamente alla convocazione per l'avvio della fase negoziale, con indicati luoghi, date e orari della medesima con valore di notifica.

Articolo 9 – MODELLO DI GOVERNANCE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO

1. Il Tavolo Tecnico è l'organo di confronto e collaborazione tra le parti costituenti il partenariato per la gestione operativa dei contenuti del presente atto.

2. Ai lavori del Tavolo Tecnico, in relazione ai contenuti del presente Accordo di Partenariato, partecipano i referenti designati dalle parti:

- massimo due rappresentanti dell'Ente, individuati tra i dirigenti o responsabili di servizio in forza al Comune.

- massimo due rappresentanti del partner speciale di cui uno debba essere il rappresentante legale del Partner Speciale o suo delegato.

Ai lavori potranno altresì partecipare, per le materie di propria competenza e in relazione alle tematiche da discutere, previa comunicazione all'altra parte:

- i referenti delle istituzioni aventi titolo sui temi legati alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione dei Beni o comunque titolari di potestà prescrittive o autorizzative in relazione al processo di valorizzazione oggetto del presente atto;

- esperti e collaboratori delle parti.

3. La riunione del Tavolo Tecnico è validamente costituita qualora siano presenti così come su rappresentate entrambe le parti, anche attraverso delega espressa e preventivamente comunicata all'altra parte.

4. Al Tavolo Tecnico spetta precipuamente la pianificazione delle attività di verifica e valutazione dello stato e dell'attuazione della Proposta progettuale di valorizzazione ed il suo aggiornamento.

5. I componenti del Tavolo Tecnico potranno eventualmente decidere di effettuare sopralluoghi, al fine di verificare in contraddittorio la necessità di ulteriori interventi non previsti o valutare la corretta realizzazione di quanto effettivamente realizzato.

6. Le decisioni del Tavolo Tecnico sono immediatamente impegnative per la parte privata mentre per la parte pubblica sono assoggettate alla ratifica degli organi competenti qualora prevista per competenza e materia.

7. Al Tavolo Tecnico spetta:

- l'approvazione del programma generale delle principali attività annuali e pluriennali (per un periodo non inferiore a tre anni) di natura caratteristica e complementare, in relazione agli ambiti tematici proposti dal Partner Speciale coerentemente con la Proposta progettuale avanzata e con le risorse tecniche ed economico- finanziarie disponibili;

- l'approvazione del Piano economico-finanziario annuale;

- la presa d'atto dei progetti di attività, allestimenti, servizi e forniture;

- la pianificazione delle attività di verifica e valutazione dello stato e della condizione del complesso immobiliare oggetto di valorizzazione, anche ai fini della definizione di piani di manutenzione ordinaria e anche straordinaria ove occorrente;

- la definizione delle più efficienti condizioni operative ai fini dell'avanzamento del processo di valorizzazione;

- la valutazione delle attività svolte a cadenza periodica e la programmazione delle attività e degli interventi per il periodo successivo, nonché la presa d'atto dei report annuali del processo di valorizzazione;
- l'accertamento di cause ostative al regolare andamento del processo di valorizzazione, non dipendenti dalla volontà del Partner Speciale, demandando agli organi competenti delle parti l'eventuale conseguente sospensione della decorrenza dell'Accordo e la ripresa della sua decorrenza, al ripristino delle condizioni di regolare esecuzione;
- la valutazione degli scostamenti della programmazione, individuandone le criticità e le soluzioni per rimuoverle;
- l'analisi di eventuali ulteriori risorse finanziarie attivabili e la relativa programmazione;
- l'adozione del piano economico-finanziario annuale e pluriennale;
- la presa d'atto del rendiconto annuale del processo di valorizzazione.

8. Più in generale, Il Tavolo Tecnico valuta i risultati e gli impatti diretti ed indiretti che scaturiscono dalla collaborazione e dalle opportunità generate nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare oggetto dell'Accordo di PSPP e qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti.

9. Il Tavolo tecnico elabora e sottoscrive il verbale delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse.

10. Il Tavolo Tecnico, nello svolgimento delle proprie attività, potrà definire ulteriori regole di funzionamento.

11. Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità, in data da concordarsi o per diretta convocazione ad esito della riunione precedente.

12. Le funzioni di segreteria del Tavolo tecnico saranno ordinariamente assolve dall'Ente o dal partner speciale se richiedente la convocazione.

13. L'Ente si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche sul livello dei servizi resi e sullo stato di applicazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 10 – ALTRE INFORMAZIONI

1. Il RUP del presente procedimento è **Ing. Emanuele Pio Lamacchia Acito**;

Pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it;

sito istituzionale: www.comune.matera.it;

sito pubblicazione avviso <https://gare.comune.matera.it>;

2. Eventuali informazioni complementari e/o **chiarimenti** sul presente avviso devono essere richiesti, **non oltre le ore 10.00 del giorno 23 Maggio 2025, esclusivamente a mezzo piattaforma telematica** citata nell'art. 6 del presente avviso.

3. Potranno essere trasmesse eventuali richieste di **sopralluogo** tramite piattaforma telematica o pec del Comune di Matera (comune.matera@cert.ruparbasilicata.it) all'attenzione del RUP Ing. Emanuele Pio Lamacchia Acito. La richiesta di sopralluogo deve comprendere l'indicazione della persona che effettuerà il sopralluogo per conto del concorrente e dovrà pervenire **non oltre il**

dodicesimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte. Si provvederà a far eseguire il sopralluogo, non oltre il decimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte.

Articolo 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’allegata “Informativa Privacy”.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti di cui al presente Avviso Pubblico.

3. L’Ente titolare è autorizzato a trattare i dati personali e quelli relativi a quanto previsto nel bando, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

4. La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi a cui è tenuto questo Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici previsti dall’Avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto al beneficio.

5. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:

- titolare del trattamento è il Comune di Matera (CF 80002870774), con sede in via Aldo Moro, 75100 – Matera;

- i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente Avviso;

- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

- l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) n. 679/2016 ai recapiti indicati ai punti precedenti.

6. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’informativa privacy, ciascun richiedente esonera questo Ente da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico.